

# COMUNE di SAN MICHELE di SERINO

Provincia di Avellino

(Via Roma 64 ,cap. 83020 ,tel. 0825 590903 - 595014/fax 0825 595658)

PROT. Registro Generale n.

ORDINANZA SINDACALE N. 21/2020 DEL 02.05.2020

## **Oggetto: ORDINANZA PER LA DIFESA FITOSANITARIA DEI TERRENI AGRICOLI NEL TERRITORIO COMUNALE**

L'anno duemilaventi giorno due del mese di maggio, il Sindaco, Michele Boccia

### **PREMESSO** che:

- l'agricoltura rappresenta un elemento trainante dell'economia del territorio;
- la difesa fitosanitaria delle colture necessita di interventi di vario genere per la lotta alle fitopatie nonchè alle malerbe e a tutto quanto possa recare nocimento alla coltivazione delle piante, e distintamente:
  - a) l'uso di tecniche, mezzi e attrezzature di tipo meccanico per la prevenzione, la riduzione e la rimozione delle erbe infestanti nonchè degli insetti nocivi e di tutte le patologie vegetali; ad esempio: le tecniche di inerbimento, la cippatura e la trinciatura dei residui vegetali, il sovescio;
  - b) l'uso di tecniche di lotta biologica mediante l'apposizione di trappole di vario tipo (fototrappole, esche, trappole feromoniche, ...) oppure mediante l'utilizzo di insetti utili antagonisti e la proliferazione di insetti pronubi (che agevolino l'impollinazione);
  - c) l'uso di presidi fitosanitari ovvero fungicidi, insetticidi, diserbanti e qualsiasi sostanza chimica impiegata allo scopo di proteggere le piante dalle avversità biotiche e abiotiche, per l'utilizzo in agricoltura convenzionale, integrata o biologica) che risultano potenzialmente pericolosi e pertanto altamente rischiosi, ove non siano adottate le necessarie cautele, in particolar modo nei luoghi di pubblico interesse e nei pressi delle abitazioni; l'uso dei presidi fitosanitari previsto al punto c) dovrà essere vagliato adeguatamente e dovrà essere adottato solo come estrema *ratio* rispetto ai punti a) e b);
- in particolare, l'impiego di presidi fitosanitari deve seguire le buone pratiche agricole e la somministrazione degli stessi deve essere eseguita mediante idonei mezzi per la distribuzione e l'atomizzazione, sottoposte a corretta ed ordinaria manutenzione, anche al fine di ridurre il più possibile l'effetto deriva;
- pertanto, la presente ordinanza è rivolta all'utilizzo delle buone pratiche agricole (secondo le modalità alle lettere a) b) c) esclusivamente nelle aree agricole (da Piano Regolatore Generale vigente) nelle quali potranno attuare le suddette pratiche gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti ed eventualmente i relativi operai e/o coadiuvanti, e infine gli agricoltori non professionali, o altri operatori agricoli, proprietari di privati fondi con l'avvertenza che tutti i suelencati operatori dovranno essere in possesso, in caso di utilizzo di presidi fitosanitari, di apposito patentino ai sensi del D. Lgs. 150/2012;

- è necessario mettere in atto tutte le precauzioni per evitare ricadute oltre il confine dell'appezzamento trattato, al fine di tutelare l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica;

**RAVVISATA** l'esigenza di disciplinare l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari al fine di prevenire pericoli per l'incolumità pubblica derivanti dalle coltivazioni poste nelle vicinanze delle abitazioni e nei pressi di ville e residenze a carattere stagionale in concomitanza con l'avvio della campagna di trattamenti fitosanitari;

**VISTI:**

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.d. 18 giugno 1931 n. 773;
- il Testo Unico delle leggi Sanitarie approvato con R.d. 27 luglio 1934 n. 1265;
- La Direttiva 91/676/CEE (D.M. MiPA del 19 aprile 1999) per la protezione delle acque dai nitrati;
- il D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n.99, per l'impiego dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- il DPR n. 357 dell'8/09/97 in attuazione della direttiva 92/43/CE per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica (Natura 2000);
- il D.Lgs. n.152 dell'11 maggio 1999, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole";
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il D. Legislativo n. 152/2006 per la gestione dei rifiuti;
- il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (D.Ivo legislativo n. 150 del 14 agosto 2012);
- il Decreto del 22 gennaio 2014 adottato di concerto dal Ministro delle Politiche Agricole con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del mare e dal Ministro della Salute, recante attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- la Legge Regionale 11.04.2018 n. 17 "Diffusione delle Tecniche salvavita e dei concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione delle vie respiratorie e la rianimazione cardiopolmonare";

**RICHIAMATO** il PSR 2014-2020;

**ORDINA**

- 1) la difesa fitosanitaria delle colture, caratterizzata da interventi di vario genere per la lotta alle fitopatie nonché alle malerbe e a tutto quanto possa recare nocimento alla coltivazione delle piante dovrà essere effettuata seguendo le buone pratiche agricole e la somministrazione degli stessi deve essere eseguita mediante idonei mezzi per la distribuzione e l'atomizzazione, sottoposte a corretta ed ordinaria manutenzione, anche al fine di ridurre il più possibile l'effetto deriva;
- 2) la difesa fitosanitaria delle colture dovrà essere effettuata esclusivamente nelle aree agricole (da Piano Regolatore Generale vigente) nelle quali potranno attuare le suddette pratiche gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti ed eventuale relativi operai e/o coadiuvanti, nonché dagli agricoltori o altri operatori agricoli, non professionisti, proprietari di fondi privati, e dai rispettivi conduttori che dovranno essere in possesso, in caso di utilizzo di presidi fitosanitari, di apposito patentino ai sensi del D. Lgs. 150/2012;
- 3) in tutte le altre aree in ambito urbano ed extraurbano, ovvero senza il necessario patentino, la difesa fitosanitaria delle colture con l'utilizzo dei presidi fitosanitari è VIETATA;

**4) nelle aree urbane:**

- il trattamento fitosanitario deve essere eseguito **dall'alba alle ore 8,00**, escludendo

la giornata della domenica e festivi; i trattamenti sono vietati ad una distanza inferiore a **30 (trenta) metri** da aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici o strutture sanitarie, parchi gioco per bambini, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio ed edifici pubblici e privati;

In ogni caso, i trattamenti fitosanitari per le coltivazioni devono essere eseguiti in condizioni di vento non superiori a 25 km/h medi giornaliere comunque secondo le buone pratiche agricole;

= **È necessario comunicare ogni trattamento fitosanitario alla popolazione interessata, con un preavviso di 24 ore e con mezzi idonei,** nonchè comunicando i succitati trattamenti fitosanitari al competente all'Ufficio di Polizia Municipale a mezzo pec: [vigili.urbanisanmichelediserino@asmepec.it](mailto:vigili.urbanisanmichelediserino@asmepec.it) il quale provvederà a far pubblicare tali dati all'albo pretorio, in modo che la popolazione possa, per maggior sicurezza, prendere opportuni provvedimenti (ad esempio ritirare la biancheria stesa, chiudere le finestre, coprire gli ortaggi in produzione, allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili, quali ciotole ed abbeveratoi);

#### 5) **nelle aree rurali:**

Va rispettato il divieto di praticare il trattamento oltre i **30 metri** dalla coltivazione da trattare rispetto ad abitazioni o aree di interesse pubblico, inoltre il trattamento fitosanitario potrà essere eseguito in due fasce orarie, al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica:

- dall'alba alle ore 09,00;

- dalle 17,00 alle ore 19,00,

escluso le domeniche e i festivi.

**E fatto obbligo da parte del conduttore agricolo, sia nelle aree urbane che in quelle rurali, di indicare con cartelli informativi, circa le modalità, i prodotti utilizzati e i tempi di carenza.**

Fermo restando il rispetto delle distanze secondo quanto specificato nei punti 4) e 5), l'operatore dovrà adottare tutte le misure previste dalla normativa vigente e, in particolare, i seguenti elementi:

- le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola, all'aperto o in locali ben ventilati. Nella preparazione di dette miscele è vietato utilizzare l'acqua dell'acquedotto potabile attinta dalle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico nonchè travasi o dispersioni di residui dalle botti;

- è vietato versare le miscele residue e le acque di lavaggio degli automezzi, degli atomizzatori e dei carri botte lungo le strade statali, provinciali, comunali e vicinali. Queste devono essere smaltite nel rispetto delle norme vigenti;

- è vietato incendiare, abbandonare sul territorio i contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari, di qualsiasi natura (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, etc.) o effettuarne lo smaltimento insieme ai rifiuti urbani. Essi, invece, devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti per i rifiuti speciali, eventualmente, valutando la possibilità di prendere accordi con gli stessi fornitori del prodotto.

-i venditori al dettaglio di prodotti fitosanitari per uso professionale, presenti sul territorio comunale, sono tenuti a verificare il possesso dell'obbligatorio patentino in capo ai propri clienti, e a conservarne copia agli atti.

#### **AVVERTE CHE**

- il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente ordinanza comporterà a carico dei trasgressori, fatti salvi i casi previsti dal codice penale, dalle norme in materia ambientale e dalle leggi speciali, l'applicazione delle sanzioni amministrative da 25,00 € a 500,00 €;

- per l'accertamento delle violazioni di che trattasi, per la contestazione delle medesime, per

la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689 del 24/ 11/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'esecuzione e la vigilanza della presente ordinanza è attribuita alla Polizia Municipale e ai competenti uffici del Dipartimento di Prevenzione — Servizio Igiene e Sanità pubblica / SISP Area Sud ASL BA Ufficio SISP di Avellino;

- avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

#### **DISPONE**

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di San Michele di Serino (AV);

- la trasmissione del presente provvedimento:

1. Dipartimento di Prevenzione — Servizio Igiene e Sanità pubblica / SISP Area Sud ASL C'A Ufficio SISP di Avellino
2. al Comando Stazione Carabinieri di Serino;
3. al Comando di Polizia Municipale del Comune di San Michele di Serino;
4. al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Serino;
5. alla Guardia di Finanza Tenenza di Solofra;
6. al Servizio Vigilanza della Regione Campania;
7. ai Venditori di fitosanitari al dettaglio, presenti sul territorio Comunale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

  
IL SINDACO  
MICHELE BOCCIA